

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderenti all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo PRESIDENTE
TRIBUNALE DI LANCIANO
dirigente.tribunale.lanciano@giustiziacert.it

Ill.mo PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA DI LANCIANO
dirigente.procura.lanciano@giustiziacert.it

Ill.mo Coordinatore
dell'ufficio del G.D.P. di Lanciano
dirigente.tribunale.lanciano@giustiziacert.it

Ill.mo PRESIDENTE
C.O.A. DI LANCIANO
segreteria.ordineavvocatilanciano@legalmail.it

Oggetto: Astensione collettiva degli Avvocati dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale, ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, nei giorni 5, 6 e 7 maggio 2025.

La Camera Penale di Lanciano, in relazione alle motivazioni dell'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI con delibera del 12 aprile 2025,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che:

- a) l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale ha la durata di tre giorni e si terrà i giorni **5, 6 e 7 maggio 2025**.
- b) La specifica motivazione della astensione, desumibile nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 12 aprile u.s., che si allega, è costituita dalla

Sede c/o Ordine Avvocati di Lanciano
Recapito c/o il Presidente Avv. Marta Di Nenno – 66034 Lanciano, Via Piave 32/A
Tel. e Fax 0872.40456 - email: martadinenno@virgilio.it
Recapito c/o il Segretario Avv. Alberto Paone, 66034 Lanciano, C.so Trento e Trieste, 118
Tel. e Fax 0872.712910 - email: avv.albertopaone@virgilio.it
camerapenalelanciano@gmail.com
www.camerapenalelanciano.it

CAMERA PENALE DI LANCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

necessità di denunciare, a seguito dell’emanazione del decreto legge n. 48 dell’11 aprile 2025, che recepisce i contenuti del DDL denominato “pacchetto sicurezza”, l’abuso della decretazione d’urgenza in mancanza delle condizioni che ne legittimano l’utilizzo nonché sottraendo l’iniziativa legislativa alla sua ordinaria sede parlamentare, ove era già in corso la discussione, e per ribadire il proprio più ampio e profondo dissenso sia nei confronti delle singole norme approvate, violative dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità, tassatività e offensività cui dovrebbe tendere ogni moderno Stato di diritto, che della visione securitaria e carcerocentrica che ispirava il disegno di legge nel suo complesso e il decreto legge ora emanato, con l’auspicio che sul DL. N. 48/2025 non venga posta la fiducia e venga consentito al dibattito parlamentare, in sede di conversione, lo spazio necessario al ripensamento di norme irrazionali e prive di efficacia.

- c) Sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l’altro dando tempestiva comunicazione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell’U.C.P.I. www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all’interno degli uffici giudiziari (manifesti, volantini *etc.*);
- d) La predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell’articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra citato.
- e) Tra la proclamazione e l’effettuazione dell’astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni.
- f) L’astensione in questione non rientra tra i casi di cui all’art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000.
- g) Sono rispettate le condizioni di cui all’art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Lanciano, 17 aprile 2025

Il Presidente

Avv. Marta Di Nenno